

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23.06.2011, in Milano

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo

e

- le Organizzazioni Sindacali

di seguito definite le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del "Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo" (di seguito "Fondo Sanitario")

premessi che

- con le intese sottoscritte in data 2 ottobre 2010 le Parti hanno definito la costituzione del "Fondo Sanitario" prevedendo la confluenza integrale nello stesso delle risorse finanziarie, ivi ricomprese le riserve, delle preesistenti Casse sanitarie (Cassa per l'assistenza sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa e Cassa assistenza Sanpaolo IMI), con conseguente successione nei rispettivi patrimoni, comprensivi di tutte le inerenti attività e passività;
- con separato "verbale di riunione" sottoscritto in pari data è stato stabilito per il Fondo Interno di Assistenza al Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (di seguito "FIA Cariparo") analogo percorso di confluenza nel "Fondo Sanitario", i cui contenuti sono stati fatti propri in sede di delibera dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio del Veneto il 14.10.2010;
- la richiamata delibera ha, fra l'altro, inoltre disposto dal 1° gennaio 2011 l'iscrizione di tutti gli iscritti al "FIA Cariparo" al "Fondo Sanitario" ed il versamento delle contribuzioni datoriali esclusivamente al Fondo stesso;

e considerato che

- il "FIA Cariparo" in esito alle verifiche di competenza ha dovuto registrare un risultato economico al 31.12.2010 tale per cui si è reso necessario l'utilizzo delle disponibilità finanziarie precedentemente in essere;
- per tutto quanto precede, in coerenza con i principi fondanti del "Fondo Sanitario", si ritiene di dover regolare il caso di specie tenuto presente il quadro normativo stabilito dall'accordo 2.10.2010;

si conviene quanto segue

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. nei confronti degli iscritti al "FIA Cariparo" alla data del 31.12.2010, fatte salve le revoche nel frattempo intervenute:
  - viene stabilito il versamento di uno specifico apporto contributivo mensile in misura pari al 0,50% della base imponibile ai fini del "Fondo Sanitario", a decorrere dal 1° settembre

- 2011 e sino al 31 dicembre 2012, al fine di costituire una quota di riserve da destinare al "Fondo Sanitario" medesimo alle rispettive gestioni di pertinenza;
- è riservata, in via eccezionale e straordinaria, ai soli iscritti in quiescenza la possibilità di esercitare la facoltà di recedere dal "Fondo Sanitario", con effetto dal 1° gennaio 2011, secondo le modalità contenute nel relativo Statuto, con richiesta da far pervenire al "Fondo Sanitario" entro e non oltre il termine ultimo del 31.8.2011;
- 3.** per il personale in servizio verrà scomputato, fino a concorrenza, dalla quota di cui al primo alinea del comma che precede il contributo aziendale compensativo dei maggiori oneri relativi alla quota per sé a carico del dipendente (cosiddetto "ristoro") eventualmente spettante in applicazione di quanto previsto al punto B. delle disposizioni attuative dell'accordo 2.10.2010.

INTESA SANPAOLO SPA  
anche nella qualità di Capogruppo